

**COMMISSIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1.10.2010**

**C(2010) 6754 definitivo**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 1.10.2010**

**che stabilisce, da un lato, che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare.**

**(REC 02/09)**

**(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 1.10.2010**

**che stabilisce, da un lato, che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e, dall'altro, che lo sgravio di tali dazi non è giustificato in un caso particolare.**

**(REC 02/09)**

**(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, e in particolare gli articoli 220 e 239,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2009, le autorità olandesi hanno chiesto alla Commissione di stabilire se, nelle circostanze di seguito esposte, sia giustificato non procedere alla contabilizzazione dei dazi all'importazione, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (in prosieguo "il codice").
- (2) Tra il 13 agosto 1997 e il 10 dicembre 1997, una società olandese ha dichiarato per l'immissione in libera pratica sei partite di zucchero di canna grezzo come originarie delle Antille Olandesi (Curaçao).
- (3) All'epoca, in virtù dell'articolo 101 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (in prosieguo "decisione PTOM")<sup>2</sup>, i prodotti di questo tipo originari delle Antille Olandesi (Curaçao) potevano essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi all'importazione, dietro presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 (in prosieguo "certificato EUR.1") o di una dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore.

---

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

<sup>2</sup> GU L 263 del 19.9.1991, p. 1.

- (4) Nel caso in esame, la società ha presentato, a corredo delle proprie dichiarazioni doganali d'importazione, dei certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità di Curaçao. Le autorità doganali olandesi hanno accettato tali dichiarazioni e concesso il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali.
- (5) Una missione congiunta di cooperazione amministrativa composta da rappresentanti dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e di uno Stato membro si è recata nelle Antille Olandesi tra il 26 maggio 1999 e il 13 giugno 1999 per indagare sulle frodi e sulle irregolarità. L'obiettivo della missione era di determinare l'effettiva origine dello zucchero e di altri prodotti trasformati nelle Antille Olandesi. In questo contesto, è stato constatato che lo zucchero importato dalla società interessata era stato ottenuto, nel presente caso, a partire da zucchero importato dalla Colombia e trasformato a Curaçao.
- (6) Ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato II della decisione PTOM relativa alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, per l'applicazione delle disposizioni della decisione relative alla cooperazione commerciale (compreso il citato articolo 101), un prodotto si considera originario dei PTOM, della Comunità o degli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) se è stato ivi interamente ottenuto o sufficientemente trasformato. Conformemente all'articolo 3 del medesimo allegato, materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione. Lo zucchero di canna rientra nella voce tariffaria 1701 della nomenclatura combinata (NC). Lo zucchero di canna mescolato a melassa liquida, poi essiccato e imballato in quantità di un Kg o in piccoli sacchetti, o pressato in zollette di zucchero, rientra anch'esso nella voce 1701 NC; pertanto la trasformazione non è sufficiente per conferire l'origine preferenziale "PTOM" allo zucchero originario di un paese terzo. Di conseguenza, la merce in questione non poteva beneficiare delle regole del cumulo previste dall'allegato II della decisione PTOM, e i certificati EUR.1 non erano validi (totalmente o, per uno di essi, parzialmente).
- (7) Avendo stabilito che lo zucchero non poteva essere ammesso all'importazione nell'Unione europea in esenzione dai dazi doganali, le autorità doganali olandesi hanno avviato nei confronti della società un'azione volta al recupero a posteriori dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR.
- (8) Tale importo è oggetto della domanda trasmessa dalle autorità olandesi.
- (9) A corredo della domanda, la società, in applicazione dell'articolo 871, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 recante talune

disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>3</sup>, ha indicato di aver preso cognizione del dossier sottoposto dalle autorità olandesi alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere.

- (10) Con lettera del 18 giugno 2010, pervenuta alla società il 21 giugno 2010, la Commissione ha informato quest'ultima che stava valutando di prendere nei suoi confronti una decisione sfavorevole, precisando le ragioni delle proprie obiezioni.
- (11) Con lettera del 13 luglio 2010, pervenuta alla Commissione il giorno stesso, la società ha preso posizione in merito a tali obiezioni.
- (12) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato prorogato di un mese.
- (13) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 24 settembre 2010 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (14) Nella domanda che hanno trasmesso alla Commissione, le autorità olandesi giustificano la non contabilizzazione per le seguenti ragioni:
- le autorità di Curaçao avrebbero commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice poiché a) avrebbero rilasciato i certificati sulla base di un certificato d'origine Form A, quando tale certificato non può mai servire come base per il rilascio di un certificato EUR.1, e b) proprio prima della missione comunitaria, le stesse autorità avrebbero ancora confermato la validità di un certo numero di certificati;
  - inoltre, a causa di un incendio negli archivi delle autorità di Curaçao, non sarebbe più possibile stabilire quali documenti siano stati presentati con la domanda di rilascio dei certificati EUR.1 in questione;
  - le autorità di Curaçao sarebbero state a conoscenza dell'effettiva origine dello zucchero e quindi sapevano o avrebbero dovuto sapere che non potevano rilasciare i certificati in questione;
  - infine, le autorità olandesi non avrebbero tenuto conto di tutti gli elementi a loro disposizione (in particolare i dati relativi ad una frode concernente spedizioni di zucchero dalle Antille Olandesi verso la Grecia) e si sarebbero basate solo sulle conclusioni del rapporto della missione comunitaria.

---

<sup>3</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

**I – Esame della domanda ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92**

(15) Conformemente all’articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l’importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

**A – Sull’esistenza di un errore delle autorità doganali**

(16) Nella fattispecie in esame, la concessione del trattamento tariffario preferenziale era subordinata alla presentazione di certificati EUR.1. Come già precisato, i certificati si sono rivelati parzialmente (certificato A14660) o totalmente inesatti.

(17) Conformemente all’articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l’importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

(18) La fiducia nella validità di tali certificati non è tuttavia normalmente tutelata, poiché questo elemento attiene al rischio commerciale dell’importatore e, quindi, alla responsabilità del debitore.

(19) Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea<sup>4</sup>, il legittimo affidamento dell’operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento. Pertanto, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo di tali autorità danno diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali.

(20) Questa condizione non può essere considerata soddisfatta quando le autorità competenti sono indotte in errore dalle dichiarazioni inesatte dell’esportatore.

(21) In occasione della citata missione congiunta, le cui conclusioni sono state approvate dalle autorità competenti di Curaçao, è stato stabilito che era stato importato dello zucchero dalla Colombia per essere trasformato nelle Antille Olandesi. Lo zucchero è stato trasformato da una società di Curaçao (in prosieguo “società A”). A gennaio 1997, la società A ha rilevato

---

<sup>4</sup> Sentenza del 27 giugno 1991 nella causa C-348/89, Mecanarte, e sentenza del 14 maggio 1989 nelle cause C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood.

l'attività di un'altra società di Curaçao (in prosieguo "società B"), che era stata messa in liquidazione. A settembre 1998, anche la società A è stata messa in liquidazione. Nella sua domanda alle autorità di Curaçao relativa al rilascio dei certificati EUR.1 in questione, l'esportatore (società A) ha fatto riferimento, nella casella 7 dei certificati, all'articolo 6 dell'allegato II della decisione PTOM. L'articolo 6 riguarda il cumulo dell'origine tra la Comunità, gli Stati ACP e i PTOM; questa disposizione non è applicabile nel caso in esame, essendo la Colombia un Paese terzo.

- (22) Le autorità di Curaçao non sono state informate dall'esportatore del fatto che nella trasformazione era stato impiegato zucchero della Colombia. Di fatto, nelle lettere trasmesse alle autorità di Curaçao il 23 gennaio 1995 e il 6 febbraio 1995, la società B fa riferimento a zucchero importato proveniente dagli Stati ACP (all'epoca unicamente la Repubblica Dominicana, cioè uno Stato ACP). In una lettera datata 15 gennaio 1997, la società A ha informato le autorità di Curaçao di aver rilevato l'attività della società B a partire dal 1° gennaio 1997, senza cambiare nulla nel processo di fabbricazione e che richiedeva quindi che i certificati EUR.1 continuassero ad essere rilasciati. Le autorità competenti, perciò, non avevano motivo di dubitare del fatto che lo zucchero di canna trasformato fosse sempre importato dalla Repubblica Dominicana o, per lo meno, da uno Stato ACP.
- (23) Da quanto sopra risulta, pertanto, che l'esportatore interessato ha presentato i fatti in modo inesatto per ottenere il rilascio di certificati EUR.1.
- (24) Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre concludere che il rilascio di certificati inesatti da parte delle autorità di Curaçao non è costitutivo di errore da parte di tali autorità, e pertanto si assume che le autorità interessate non abbiano commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice.
- (25) Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice, tale errore sussisterebbe solo se fosse evidente che le autorità di rilascio sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non rispettavano i requisiti per beneficiare del trattamento preferenziale.
- (26) Per stabilire l'esistenza di un errore da parte delle autorità di Curaçao, spetta alla società dimostrare che era evidente che le autorità di rilascio di tali certificati sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale<sup>5</sup>.
- (27) La Commissione ritiene che la parte interessata non abbia dimostrato che le autorità di Curaçao sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.

---

<sup>5</sup> Sentenza del 9 marzo 2006 nella causa C-293/04, Beemsterboer, punto 45.

- (28) Al riguardo, la società sostiene, da un lato, che le autorità delle Antille Olandesi avrebbero rilasciato i certificati EUR.1 sulla base di certificati d'origine Form A e, dall'altro, che a causa di un incendio negli archivi di Curaçao, sarebbe impossibile sapere quali documenti siano stati effettivamente presentati dall'esportatore in occasione della richiesta di rilascio dei certificati EUR.1.
- (29) Per quanto riguarda il riferimento a certificati di origine Form A nel rapporto di missione, occorre osservare che, di fatto, da tale relazione non risulta che i certificati EUR.1 in questione siano stati rilasciati sulla base di certificati di origine Form A. Il rapporto indica solo, in termini generali, che i certificati EUR.1 vengono rilasciati sulla base dei dati riportati nei documenti disponibili, come i certificati di origine Form A (utilizzati nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate), i certificati rilasciati da una camera di commercio o le dichiarazioni del fornitore. E' sbagliato concludere, sulla base di queste considerazioni generali, che i certificati in questione siano stati rilasciati sulla base di certificati di origine Form A.
- (30) Inoltre, e contrariamente ad altre parti del rapporto riferite ad altri casi (importazioni di zucchero nelle Antille Olandesi da parte di una società diversa dalle società A e B, o importazioni di altri prodotti), la parte della relazione relativa alle esportazioni in questione non fa alcun riferimento a certificati di origine Form A.
- (31) Inoltre, è utile notare che alla missione non è stato presentato nessun certificato di origine Form A da parte dei curatori della società A. Se i certificati di origine Form A fossero stati presentati all'atto delle esportazioni, i documenti originali o copie di questi avrebbero dovuto figurare tra i documenti presentati. Al riguardo, occorre rammentare le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 5 dell'allegato II della decisione PTOM: "5. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengono necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e delle circostanze della fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità. L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo."
- (32) Dal momento che i documenti non sono stati presentati meno di due anni dopo l'esportazione, in occasione della missione comunitaria di maggio-giugno 1999, occorre concludere che tali certificati non sono stati presentati all'atto delle esportazioni. Il fatto che

un incendio abbia distrutto gli archivi della dogana l'11 ottobre 1997 non impedisce di trarre questa conclusione.

- (33) Infine, per quanto riguarda la frode menzionata dalla società, relativa a spedizioni di zucchero dalle Antille Olandesi verso la Grecia, occorre osservare che il meccanismo fraudolento era completamente differente: lo zucchero in questione era, nella fattispecie, originario del Brasile. Era stato esportato con destinazione Trinidad e Tobago, dove le autorità competenti avevano rilasciato dei certificati EUR.1. Come evidenziato nel rapporto di missione, le circostanze di quel caso non sono pertanto paragonabili a quelle del presente dossier. L'argomentazione della parte interessata secondo cui le autorità olandesi non avrebbero tenuto conto di tutti gli elementi a loro disposizione non può quindi essere accettata.
- (34) La società ha anche addotto il fatto che le autorità di Curaçao avrebbero confermato la validità dei certificati EUR.1 alcune settimane prima della missione. Dal dossier non emerge, tuttavia, che le autorità di Curaçao abbiano effettivamente dato una simile risposta per i certificati in questione. D'altra parte, il fatto che le autorità delle Antille Olandesi abbiano confermato l'autenticità dei certificati EUR.1 molto tempo dopo il loro rilascio non consente di concludere che all'epoca del rilascio dei certificati, ovvero nel 1997, le autorità competenti sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci per cui rilasciavano i certificati non soddisfacevano le condizioni previste dalla decisione PTOM. La semplice espressione di questo parere molto tempo dopo il rilascio dei certificati in questione non permette di concludere che nel momento del rilascio dei certificati le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che non potevano rilasciare quei certificati.
- (35) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che non emerga dal dossier che le autorità di Curaçao sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci in questione non soddisfacevano le condizioni per beneficiare del trattamento preferenziale.
- (36) Pertanto le autorità non hanno commesso nessun errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice.

**B – Sulla buona fede della società e sul rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda le dichiarazioni doganali**

- (37) Dal dossier emerge che la parte interessata ha agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione.



(38) Tuttavia, non essendo dimostrata l'esistenza di un errore da parte delle autorità di Curaçao, lo sgravio ai sensi dell'articolo 236 in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, punto b del codice non può essere concesso.

## **II – Esame della domanda ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92**

(39) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

### **A. Sull'esistenza di una situazione particolare**

(40) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.

(41) Occorre verificare se la situazione in cui la parte interessata si trova debba essere considerata come una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.

(42) Per le ragioni indicate al precedente punto I.A., la Commissione ritiene che il fatto che le autorità di Curaçao abbiano rilasciato dei certificati EUR.1 rivelatisi in un secondo tempo inesatti non possa aver posto la parte interessata in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(43) D'altra parte, la Commissione non ha individuato altri elementi che possano configurare una situazione particolare.

(44) Pertanto la prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è soddisfatta.

### **B. Sull'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta**

(45) Dalla domanda e dalla lettera delle autorità olandesi alla Commissione del 4 giugno 2009, emerge che si deve ritenere che la società non abbia commesso alcuna manovra fraudolenta o

negligenza manifesta. Tuttavia, non configurandosi l'esistenza di una situazione particolare, non può essere concesso lo sgravio sulla base dell'articolo 239 del codice.

(46) Pertanto non è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. I dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda dei Paesi Bassi del 2 dicembre 2009 devono essere contabilizzati.

2. Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda dei Paesi Bassi del 2 dicembre 2009 non è giustificato.

#### Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1.10.2010

Per la Commissione  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione